

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. 18  
Testo a pag. 22

**Igiene. Per i campi elettromagnetici le disposizioni comunitarie sull'esposizione lavorativa** - Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pubblicato la direttiva 2013/35/UE al fine di regolamentare l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, statici e dinamici, abrogando contestualmente la precedente direttiva 2004/40/CE. Scopo del nuovo provvedimento è stato quello di riconsiderare in modo approfondito alcune disposizioni della precedente norma alla luce di nuove informazioni scientifiche fornite da esperti che hanno reso necessarie misure più adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. La nuova direttiva ha stabilito prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione ai CEM durante il lavoro.

Articolo a pag. 43

**Cavi per energia a bassa tensione con dispositivi di connessione** - A causa della particolare configurazione, nel medio e lungo periodo la corretta progettazione e installazione dei cavi elettrici risulta di fondamentale importanza in quanto può facilitare, qualora si rendessero necessarie, le verifiche e gli interventi di manutenzione e di adeguamento, facilitando così la valutazione dello stato di invecchiamento. Anche i dispositivi di connessione devono essere progettati e costruiti in modo tale che durante l'uso ordinario la loro prestazione sia affidabile e priva di rischio per l'utilizzatore o l'ambiente circostante.

Commento a pag. 47  
Testo a pag. 54

**Al via l'aumento delle sanzioni con il decreto legge n. 76/2013** - Dopo il "decreto del fare" anche il cosiddetto "decreto lavoro", decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, ha introdotto, tra le sue varie disposizioni, alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sanzioni e di contratti di somministrazione. Per quanto concerne il tema delle "sanzioni" previste dal D.Lgs. n. 81/2008, l'art. 9, comma 2, D.L. n. 76/2013, ha sostituito l'art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. n. 81/2008. L'originario comma 4-bis, art. 306, aveva previsto che le ammende e le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da atti aventi forza di legge, fossero rivalutate ogni cinque anni partendo dal 15 aprile 2008 in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo, rivalutazione mai avvenuta. Il nuovo "decreto lavoro" ha stabilito che, invece, «in sede di prima applicazione», la rivalutazione avvenga «nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013».

Inoltre, ha dato mandato al direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di rivalutare queste ammende e sanzioni ogni cinque anni, con apposito decreto. Un'altra novità in materia di sicurezza è stata introdotta dal comma 6, art. 9, D.L. n. 76/2013, inerente ai lavoratori con contratto di somministrazione. Infatti, è stato modificato l'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003.

Articolo a pag. 69

**Sull'asseverazione dei modelli interpretazioni CNCPT/UNI per il settore dell'edilizia** - L'obbligazione di sicurezza nel corso degli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti e l'approccio quasi esclusivamente "tecnistico" ha ceduto sempre più il passo, nel corso del tempo, a quello sistemico-organizzativo. Un passaggio cruciale è rappresentato dal D.Lgs. n. 81/2008 che ha attribuito alla diffusione dei SGSL una valenza strategica in vista di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Rispetto a questo processo evolutivo occorre rilevare un ulteriore nuovo elemento che il legislatore ha introdotto con il D.Lgs. n. 106/2009, si tratta dell'istituto dell'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza, di cui all'art. 30.

	<p>In merito a quest'ultima innovazione normativa è nata l'esigenza di una ricostruzione sistematica di questo istituto anche alla luce della pubblicazione, lo scorso 19 febbraio 2013, degli «<i>Indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile</i>» da parte dell'UNI e della Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT) che ha assunto una particolare valenza in quanto ha definito una prassi di riferimento per il processo di asseverazione per i SGSL delle imprese del settore delle costruzioni.</p>
<p>Sintesi a pag. 93</p>	<p><b>Dichiarazioni nei prodotti cosmetici</b> - Il regolamento (UE) della Commissione 10 luglio 2013, n. 655/2013, ha l'obiettivo di stabilire criteri comuni a livello dell'Unione per giustificare l'utilizzo di una dichiarazione relativa a un prodotto cosmetico. L'obiettivo principale dell'adozione di criteri comuni è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici. Il nuovo regolamento è applicato alle dichiarazioni sotto forma di testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono esplicitamente o implicitamente caratteristiche o funzioni ai prodotti in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici (in G.U.C.E. L dell'11 luglio 2013, n. 190).</p>
<p>Massima e nota a pag. 95</p>	<p><b>Nozione di delega di funzioni</b> - La delega di funzioni prevenzionistiche richiede l'individuazione specifica dei compiti di natura prevenzionistica che vengono trasferiti. Si tratta di un requisito ontologico della delega, giacché in difetto non sarebbe possibile operare il giudizio di idoneità e di adeguatezza delle risorse decisionali e finanziarie messe a disposizione del "delegato". Non può parlarsi di delega di funzioni prevenzionistiche quando si tratti di un atto che concretizza l'articolazione organizzativa aziendale (fattispecie di nomina di un responsabile di servizio per il compimento delle attività correlate al ruolo "nel rispetto di tutte le norme infortunistiche", ove il significato di tale locuzione è stato ritenuto di mero richiamo al rispetto della normativa prevenzionistica, quale rafforzamento degli obblighi già posti dalla legge). (Cassazione penale, sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11442 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito <a href="http://www.abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com">abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com</a>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 96</p>	<p><b>Patteggiamento e revisione del processo</b> - In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il giudizio di imputazione del reato colposo di evento non esaurisce i propri elementi strutturali nella condotta colposa, dovendo questa essere provvista di efficienza causale rispetto all'evento prodottosi. Quando dalla pronuncia di assoluzione, all'esito del dibattimento, emerge un fatto diverso da quello posto a base della sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., allorché tale diversità consiste nella derivazione del decesso dal comportamento abnorme del lavoratore e non da condotte degli imputati, con conseguente esclusione del nesso causale, la richiesta di revisione del processo concluso con il "patteggiamento" non è manifestamente infondata, non potendo la condotta del lavoratore assumere una valenza diversificata in relazione ai singoli imputati, sebbene titolari di una autonoma posizione di garanzia. (Cassazione penale, sez. IV, 19 aprile 2013, n. 18196 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito <a href="http://www.abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com">abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com</a>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 97</p>	<p><b>Cantiere: responsabilità del committente</b> - L'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 (attuale art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), nel regolare la sicurezza dei lavoratori per i casi di lavori affidati in appalto, non sostituisce il committente all'appaltatore come destinatario degli obblighi prevenzionali, ma si limita a coinvolgere anche il primo in alcuni obblighi specifici, quali, appunto, l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché la promozione in materia: resta però ferma la responsabilità dell'appaltatore per la inosservanza degli obblighi prevenzionali che gravano su di lui. La responsabilità del committente, finalizzata al rafforzamento della tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e delle misure di prevenzione, si affianca a quella dell'appaltatore, ma rimane estranea ai rischi propri delle attività svolte da quest'ultimo. Non è rischio "specifico" cui possa riferirsi l'esonero dalla responsabilità prevenzionistica del Committente quello che impone il rispetto delle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro (fattispecie di caduta dall'alto in un cantiere edile). (Cassazione penale, sez. IV, 31 maggio 2013, n. 23667 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito <a href="http://www.abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com">abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com</a>)</p>

## RIFIUTI E BONIFICHE

Massima e nota  
a pag. 99

**Proprietario non responsabile di area inquinata** - A causa dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, va rimessa all'Adunanza plenaria la questione se possa farsi gravare sul proprietario dell'area, incolpevole della contaminazione, l'obbligo di realizzare gli interventi di cui al titolo V, parte IV, del Codice dell'ambiente (sia pure solo in solido con il responsabile effettivo) e salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per gli oneri sostenuti) (*Consiglio di Stato, sezione VI, 19 marzo-26 giugno 2013, n. 3515* e nella sezione **Documentazione integrativa** del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

Massima e nota  
a pag. 100

**I materiali derivati da cave: classificazione** - Sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, cosicché l'attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti e il loro smaltimento, ammasso, deposito e scarica è regolato dalla disciplina generale (*Cassazione Penale, sezione III, 2 maggio-18 giugno 2013, n. 26405* e nella sezione **Documentazione integrativa** del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

## AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 79

**Piattaforme offshore: giro di vite dell'Unione europea** - Stabilire requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze, fermo restando il principio "chi inquina paga", questi gli obiettivi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, n. 2013/30/UE. Le procedure di autorizzazione, le misure di controllo da parte delle autorità pubbliche, l'abbattimento della divergenza e della frammentazione del quadro normativo vigente nei Paesi membri, nel settore delle misure di sicurezza delle operazioni e il rafforzamento della capacità di reazione dell'UE ai disastri ambientali, sono tra i punti salienti del provvedimento, il cui recepimento è previsto entro il 19 giugno 2015.

Articolo a pag. 83

**Autorizzazione Unica Ambientale: risposte ai primi dubbi interpretativi** - Un importante mutamento di rotta per le autorizzazioni ambientali, per l'effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 sull'Autorizzazione Unica Ambientale. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento, entrato in vigore il 13 giugno 2013, dovranno confrontarsi con la sostituzione di sette autorizzazioni ambientali settoriali con l'Autorizzazione Unica Ambientale, con la variabile che l'elenco delle autorizzazioni sostituite potrà essere ampliato dalle regioni. Inoltre, per la nuova Autorizzazione Unica, che avrà una durata di ben 15 anni, le modifiche non sostanziali potranno essere gestite attraverso un meccanismo di silenzio-assenso. Dopo il primo commento pubblicato sul n. 12/2013, Ambiente&Sicurezza torna sull'argomento per segnalare alcuni ulteriori nodi interpretativi e applicativi che già sono emersi e che sono attualmente al centro del dibattito nei vari "Tavoli" istituiti in sede nazionale e regionale.

Articolo a pag. 87

**Requisiti acustici passivi degli edifici: quali sono i rapporti tra i privati?** - Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE, il Governo era stato più volte delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. In attesa del riordino della materia, il comma 5, art. 11, legge n. 88/2009 ("Comunitaria 2008"), aveva formalmente escluso l'applicazione dei valori limite citati nei

	<p>rapporti tra privati. Successivamente, l'art. 15, comma 1, lettera c), legge n. 96/2010 ("Comunitaria 2009"), era intervenuto su questa disposizione attraverso una norma "interpretativa", volta a estendere, con effetto retroattivo, l'applicazione della deroga. La sentenza della Corte Costituzione 29 maggio 2013, n. 103, ha ora stabilito l'incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, lettera c), legge 4 giugno 2010, n. 96.</p>
Sintesi a pag. 93	<p><b>Tutela dell'ambiente marino</b> - Con l'informazione, inserita nella II sezione della <i>Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea</i>, è stata comunicata l'entrata in vigore del Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (in <i>G.U.C.E. L</i> del 6 luglio 2013, n. 187).</p>
Sintesi a pag. 93	<p><b>Acque destinate al consumo umano. Regione Lazio</b> - <i>L'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 25 giugno 2013, n. 99</i>, ha segnato le direttrici per il rientro nella gestione ordinaria della situazione emergenziale protrattasi per alcuni anni in taluni comuni della regione Lazio, in conseguenza delle elevate concentrazioni di arsenico nelle acque destinate al consumo umano presenti (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 2 luglio 2013, n. 153).</p>
Sintesi a pag. 94	<p><b>Pesca e acquacoltura</b> - Il <i>decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 14 febbraio 2013, n. 79</i>, riguarda la normativa tecnica concernente il procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa, intendendo come tali gli impianti di acquacoltura collocati in misura prevalente in relazione alla superficie interessata oltre un chilometro dalla costa (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 3 luglio 2013, n. 154).</p>